



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici BELLOT, MUNERATO e BISINELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2016

Modifica degli articoli 52, 55 e 59 del codice penale in materia di difesa legittima

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge modifica la previsione legislativa di cui all'articolo 52 del codice penale. Il legislatore del 1930 ha riconosciuto quale scriminante del reato l'aver agito per essere stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta.

La norma rispondeva, e risponde ancora oggi, ad esigenze di difesa sociale ed in particolare trova fondamento nella prevalenza accordata dall'ordinamento all'interesse ingiustamente aggredito, che fa venir meno il danno sociale che giustifica l'intervento punitivo dello Stato. In altri termini, la reazione è autorizzata dall'ordinamento giuridico perché l'offesa all'aggressore si rivela indispensabile per salvare l'interesse dell'aggredito. Secondo la dottrina penalistica ormai consolidata il criterio della proporzione deve sempre guidare nella valutazione dell'elemento della gravità del pericolo in relazione alla difesa e alla necessità di essa, in modo tale che fra la reazione violenta e il male minacciato intercorra sempre un nesso razionale e plausibile di causa a effetto.

Nel 2006 la norma è stata oggetto di modifica attraverso l'aggiunta di due commi, relativi ad una presunzione di proporzione in alcune ipotesi specifiche di difesa armata del domicilio. La riforma *de qua* non ha investito, tuttavia, tutti i requisiti della legittima difesa così come definita al primo comma dell'articolo 52, limitandosi esclusivamente al solo requisito della proporzione. È stato stabilito, infatti, che ai fini della legittima difesa cosiddetta domiciliare è necessario il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui e l'essere costretti dalla necessità di difendere tale di-

ritto. Ciò che non occorre è la proporzione, che deve ritenersi sussistente in presenza di due presupposti: 1) la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'offensore; 2) la necessità da parte del difensore di difendere «la propria o altrui incolumità» (lettera *a*); o, alternativamente, di difendere «i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione» (lettera *b*)).

Ebbene, a distanza di quasi dieci anni dall'entrata in vigore della modifica non può dirsi che la situazione di particolare allarme sociale che ha dato vita alla riforma sia mutata.

Molti episodi di cronaca aventi ad oggetto efferate aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e rapine presso attività commerciali testimoniano la necessità e l'urgenza di introdurre nell'ordinamento giuridico norme di tutela nei confronti dei cittadini. La scarsa applicazione della normativa sia da parte delle corti di merito che della Corte di cassazione dimostra che la causa di giustificazione, così come delineata dal codice Rocco e così come riformata nel 2006, non garantisce adeguata copertura in tutti quei casi in cui, nei fatti, è evidente che la reazione del soggetto agente si renda assolutamente necessaria a fronte di una ingiusta aggressione.

È pertanto indispensabile intervenire nuovamente sulla struttura della scriminante in parola al fine di rendere efficace la risposta dell'ordinamento giuridico nazionale a fenomeni che hanno subito una grave recrudescenza.

A tal fine il presente disegno di legge va ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 52 del codice penale nel quale si speci-

fica che la scriminante in parola deve ritenersi sempre sussistente in presenza di alcune circostanze tassativamente previste. Nello specifico si ritiene che l'azione commessa dall'agente sia sempre scriminata se l'introduzione o il trattenimento di cui all'articolo 614 del codice penale siano commessi con violenza o minaccia, con l'uso di un'arma, da persona travisata o da più persone riunite.

Correlativamente si interviene sulle disposizioni di cui agli articoli 55 e 59 del codice penale, le quali disciplinano rispettivamente le ipotesi di eccesso colposo e di scrimi-

nante putativa, escludendo l'attribuzione a titolo di colpa del reato di omicidio o di lesioni nei casi di legittima difesa domiciliare.

La modifica legislativa introduce una specifica causa di non punibilità dell'agente, il cui fondamento risiede nella particolare situazione soggettiva in cui lo stesso si sia venuto a trovare al momento in cui ha posto in essere la sua condotta. Ne consegue che la condotta non sarà punibile laddove l'agente, in uno stato di turbamento, paura o panico, abbia travalicato i limiti della difesa legittima o abbia ritenuto per errore che vi fossero i presupposti richiesti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Nei casi di cui al secondo e terzo comma, la difesa è sempre legittima, ai sensi del primo comma, se l'introduzione o il trattamento di cui all'articolo 614 avvengono con violenza o minaccia, con l'uso di un'arma, da persona travisata o da più persone riunite».

Art. 2.

1. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«È sempre esclusa la colpa nelle ipotesi di cui all'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, qualora i limiti stabiliti dalla legge si eccedano a causa di turbamento, paura o panico».

Art. 3.

1. All'articolo 59 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Nelle ipotesi di cui all'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, la colpa è sempre esclusa qualora l'errore sia determinato da turbamento, paura o panico».